

Comune di Arcore

Provincia di Monza e Brianza



Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale

Art. 1 commi 816 – 847 L. 27.12.2019 n. 160

Delibera di Consiglio Comunale n. del 12/2020

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI	3	ART. 30 – DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI	20
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3	ART. 31 – RIDUZIONI ED ESENZIONI	20
ART. 2 – PRESUPPOSTO DEL CANONE	3	ART. 32 – MAGGIORAZIONI.....	22
ART. 3 – GESTIONE DEI CANONI.....	3	ART. 33 – DISCIPLINA GENERALE — LIMITI E DIVIETI	22
ART. 4 – OCCUPAZIONI E MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI	4	ART. 34 – TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI.....	23
ART. 5 – INDENNITÀ E SANZIONI	5	ART. 35 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI AUTORIZZABILI	23
ART. 6 – ACCERTAMENTI.....	6	ART. 36 – CRITERI GENERALI PER LA MODIFICA DEL PIANO DEGLI IMPIANTI	24
ART. 7 – FUNZIONARIO RESPONSABILE	6	ART. 37 – MODALITÀ PER LA RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.....	24
ART. 8 – DICHIARAZIONE.....	7	ART. 38 – INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE, DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.....	25
TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	8	ART. 39 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	26
ART. 9 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	8	CAPO III – DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	26
ART. 10 – VERSAMENTI.....	8	ART. 40 – DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	26
ART. 11 – TARIFFE APPLICATE	9	ART. 41 – RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	27
ART. 12 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE DI INTERESSE	9	ART. 42 – SPAZIO PRIVATI PER LE AFFISSIONI	27
CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	9	ART. 43 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TARIFFE	27
ART. 13 – SOGGETTI PASSIVI	9	ART. 44 – RIDUZIONI	28
ART. 14 – DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI	10	ART. 45 – ESENZIONI.....	28
ART. 15 – CRITERI DI CALCOLO DEL CANONE.....	10	ART. 46 – MAGGIORAZIONI	29
ART. 16 – RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	11	ART. 47 – VERSAMENTI.....	29
ART. 17 – DOMANDA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	12	ART. 48 – AUTORIZZAZIONE ALL’AFFISSIONE	29
ART. 18 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.....	14	ART. 49 – CRITERI E MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.....	30
ART. 19 – OCCUPAZIONI D'URGENZA	15	TITOLO III – CANONE MERCATALE	31
ART. 20 – RINNOVO E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.....	15	ART. 50 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	31
ART. 21 – REVOCA DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI	16	ART. 51 – SOGGETTO PASSIVO	31
ART. 22 – DECADENZA DELLE CONCESSIONI.....	16	ART. 52 – DETERMINAZIONE DEL CANONE	31
ART. 23 – SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI	17	ART. 53 – TARIFFE DEL CANONE MERCATALE.....	31
ART. 24 – SUBENTRO NELLA CONCESSIONE.....	17	ART. 54 – OCCUPAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO	32
ART. 25 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	18	ART. 55 – RIDUZIONI, ESENZIONI E MAGGIORAZIONI	32
ART. 26 – NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	18	ART. 56 – VERSAMENTI.....	32
ART. 27 – DEPOSITO CAUZIONALE	19	TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	33
ART. 28 – LIMITI DELLE OCCUPAZIONI	19	ART. 57 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	33
CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI	20		
ART. 29 – SOGGETTO PASSIVO DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	20		

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, introduce e disciplina l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dall'art. 1 commi 816 – 836 della Legge 27.12.2019 n. 160 ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di seguito, Canone mercatale) ai sensi dell'art. 1 commi 837 – 846 della Legge 27.12.2019 n. 160.

Art. 2 – Presupposto del Canone

1. Sono soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al Canone mercatale le occupazioni effettuate, anche senza titolo, nelle aree comunali, le quali comprendono le strade, i corsi, le piazze e comunque ogni bene appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, ivi compreso il sottosuolo e lo spazio soprastante il suolo pubblico.
2. Il canone si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Le strade urbane statali, regionali o provinciali individuate dall'art. 2 co. 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 285/1992 situate all'interno del centro abitato del Comune si considerano sempre comunali e fanno parte delle aree soggette all'applicazione dei canoni di cui al comma precedente.
4. Sono escluse dall'applicazione dei Canoni di cui al presente Regolamento:
 - a. le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate mediante balconi, verande, bovindo e infissi simili di carattere stabile;
 - b. le occupazioni che, in relazione all'area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - c. le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
 - d. le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art. 3 – Gestione dei Canoni

1. Il servizio di gestione, accertamento e riscossione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, disciplinato nel presente Regolamento, è gestito in concessione.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, ove lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può determinare la gestione diretta del Canone.

3. Se la gestione è affidata al concessionario, lo stesso subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. Il Comune ha facoltà di chiedere al concessionario di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica.

Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari si considerano illegittime e quindi abusive:
 - a. se sono effettuate senza la concessione o l'autorizzazione o comunque in difformità di queste;
 - b. se sono proseguite dopo la scadenza e non rinnovate;
 - c. se sono effettuate senza aver eseguito il pagamento del relativo Canone, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento. Fa eccezione il caso di versamento pluriennale per l'occupazione per passo carrabile di cui al successivo art. 10 co. 3.
2. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione o mezzi pubblicitari abusivi, previa contestazione delle relative infrazioni, il Funzionario dell'Area Tecnica, dispone con ordinanza la rimozione dei materiali e il ripristino dei luoghi un termine necessario, a seconda dell'esigenza di ogni singolo intervento, per provvedervi. In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti all'ordine di cui al precedente periodo entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, anche mediante la copertura immediata della pubblicità in caso di mezzi pubblicitari abusivi.
3. Le spese sostenute per la rimozione o la copertura d'ufficio sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di rimozione, il quale è tenuto alla loro restituzione, entro il termine stabilito dall'ordinanza di rimozione, notificata a mezzo raccomandata A/R. Qualora detta restituzione non sia effettuata nei tempi e con le modalità indicate nella richiesta, l'Ufficio responsabile procede al recupero coattivo del credito con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
4. I materiali costituenti le occupazioni o i mezzi pubblicitari abusivi possono essere sequestrati con atto del Funzionario dell'Area Tecnica, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia del Canone, delle indennità e delle sanzioni di cui all'articolo successivo. Nel predetto atto, è altresì stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme sopra indicate, ovvero una cauzione, stabilita nel provvedimento stesso, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto a titolo del solo Canone.
5. In caso di diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, qualora non fosse possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario installato, l'atto di contestazione di cui ai commi precedenti

viene notificato al soggetto pubblicizzato ossia colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto del messaggio pubblicitario, in quanto coobbligato ai sensi dell'art. 29 co. 2 del presente Regolamento.

6. L'applicazione del Canone nel caso di fattispecie abusive di cui al presente articolo non sana comunque l'irregolarità dell'occupazione medesima.

Art. 5 – Indennità e sanzioni

1. Per i casi di cui al precedente articolo è dovuta al Comune una indennità pari al Canone previsto per la specifica fattispecie maggiorato del 30%.
2. Ai fini dell'individuazione del Canone cui applicare la maggiorazione per l'indennità, le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile saranno considerate come permanenti; mentre quelle realizzate con impianti e manufatti differenti, privi del carattere di stabilità, saranno considerate come temporanee e con decorrenza dal 30° giorno precedente a quello nel quale l'illegittimità è stata accertata con ordinanza del Funzionario dell'Area Tecnica, di cui all'articolo precedente.
3. All'indennità di cui al comma 1 del presente articolo, si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui all'articolo 1.
4. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e al Capo I, sez. I e II della L. n. 689/1981. Per la loro cessazione, in forza dell'art. 823 Codice Civile, il Comune ha inoltre la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.
5. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 689/1981.
6. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di Canoni, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a € 25,00 né maggiore a € 500,00 nel rispetto della L. 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
7. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
9. Le indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di occupazioni di aree e spazi pubblici destinati ai mercati, di cui al Titolo III del presente Regolamento, in quanto compatibili.

Art. 6 – Accertamenti

1. Il Comune effettua tutte le verifiche necessarie al fine di individuare le violazioni al presente Regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni. A tal fine emette appositi avvisi di accertamento esecutivi ai contribuenti morosi secondo quanto stabilito ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 160/2019, i quali contengono l'intimazione ad adempiere al pagamento degli importi in esso indicati entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011. L'accertamento esecutivo deve altresì prevedere espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
2. Nel caso in cui il Canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
5. L'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale nomina un Funzionario responsabile al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei Canoni patrimoniale e mercatale di cui al presente Regolamento.
2. Il Funzionario Responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti relativi alla gestione dei Canoni e ne dispone i rimborsi.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 8 – Dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Qualora il richiedente intenda avvalersi di una riduzione o di una esenzione di cui agli artt. 16 e 31 del presente Regolamento, dovrà darne specifica indicazione nella domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.
3. Per quanto concerne la diffusione dei messaggi, la dichiarazione deve essere presentata in ogni caso dopo aver ottenuto l'autorizzazione e prima di iniziare la pubblicità. In tal caso, la dichiarazione, anche cumulativa, deve indicare le caratteristiche, la quantità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari ed ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino le condizioni di cui al comma 4.
4. Qualora intervengano modificazioni che comportino un diverso ammontare del Canone per la diffusione dei messaggi ovvero sia richiesta l'applicazione di una delle riduzioni o esenzioni sopra richiamate in un momento successivo all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
5. Qualora dalla variazione risulti un dovuto maggiore, il richiedente è tenuto ad integrare quanto già versato dandone attestazione all'Ufficio al quale presenta la dichiarazione viene presentata; nel caso in cui dalla variazione derivi invece un importo inferiore, il Comune provvederà a rimborsare la differenza, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.

TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 9 – Presupposto impositivo

1. Presupposti impositivi del Canone patrimoniale sono:
 - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree comunali e delle aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di Legge, la servitù di pubblico passaggio, come definite dall'art. 2 del presente Regolamento;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati sulle aree comunali del citato art. 2, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Il Canone per le occupazioni di suolo pubblico in caso di installazione di impianti destinati a diffondere messaggi pubblicitari è assolto mediante il versamento del solo Canone dovuto per la diffusione di detti messaggi ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 10 – Versamenti

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31/01 di ciascun anno.
3. Per il primo anno di applicazione del canone la scadenza è fissata al 30 Aprile.
4. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie, sia temporanee che permanenti, qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 300,00, il contribuente può richiedere il pagamento in quattro rate aventi scadenza: 31 gennaio, 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre;
5. A seguito dell'autorizzazione alla rateizzazione, in caso di ritardato o mancato pagamento anche di una sola rata il contribuente decade dal pagamento rateale ed è tenuto al versamento in unica soluzione dell'intero importo dovuto.
6. Con deliberazione della Consiglio comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.
7. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
8. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero

importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro.
10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 5 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
12. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L.193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. 160/2019.

Art. 11 – Tariffe applicate

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione e sono parametrare a seconda che l'occupazione ovvero la diffusione di messaggi pubblicitari si protraggano per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori. Si considera altresì il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 826 e 827 L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Arcore rientra nella fascia dei Comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti.
2. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe ai sensi dell'art. 1, comma 817, legge n. 160 del 2019.

Art. 12 – Suddivisione del territorio in zone di interesse

1. Ai fini della determinazione delle tariffe, si considera la classificazione delle vie cittadine in quattro (4) categorie come da elenco di classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29/04/1994.

CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 13 – Soggetti passivi

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di autorizzazione o concessione all'occupazione di suolo pubblico come definito dall'art. 2 del presente Regolamento, ovvero in mancanza da colui che lo occupa in maniera abusiva in quanto privo di detta autorizzazione o concessione.
2. In caso di occupazioni permanenti con cavi e condutture per le quali si considerano le utenze complessive possedute dal soggetto passivo titolare della concessione e quelle di tutti gli altri

soggetti che utilizzano le reti, il Canone è dovuto dal titolare della concessione, fatto salvo il diritto di rivalsa di quest'ultimo nei confronti degli altri utilizzatori della rete, in proporzione alle rispettive utenze.

Art. 14 – Determinazione del Canone per le occupazioni

1. Ai fini della determinazione del canone, si considerano i seguenti parametri:
 - a. la durata effettiva dell'occupazione;
 - b. la superficie espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore della cifra se contenente decimali;
 - c. la tipologia e le finalità dell'occupazione;
 - d. la zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, tenendo in considerazione l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. Ai fini della determinazione della superficie di cui alla precedente lett. b), si considerano anche quegli spazi o tratti intermedi che, sebbene non effettivamente occupati, non possono essere concessi ad altri soggetti per effetto dell'occupazione già approvata.
3. Per le occupazioni complessivamente superiori a 1.000 metri quadri, la parte di superficie eccedente i 1.000 metri quadri è calcolata in ragione del 10%.
4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti concretamente dall'occupazione del suolo e del sottosuolo e che non siano stati già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Art. 15 – Criteri di calcolo del Canone

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo precedente, si applicano i seguenti criteri di calcolo:
 - a. per le occupazioni permanenti, il Canone è dovuto per anni solari ai quali corrisponde una autonoma obbligazione ed è commisurato alla effettiva superficie occupata, considerando la zona di interesse individuata ai sensi del precedente art. 12;
 - b. per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) da chiunque effettuata, il Canone è dovuto in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata dalle utenze complessive possedute dal soggetto passivo titolare del Canone di concessione e da tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente; il Canone così calcolato è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il suo ammontare complessivo non potrà in ogni caso essere inferiore a € 800,00;

- c. per le occupazioni temporanee, il Canone è dovuto in relazione alla effettiva superficie occupata, considerata la durata effettiva, espressa in ore, se inferiori al giorno, o in giorni e la zona di interesse individuata ai sensi dell'articolo successivo.

Art. 16 – Riduzioni ed esenzioni

1. Il Canone è ridotto come segue:
 - a. al 30% per le occupazioni permanenti effettuate con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo;
 - b. nella misura del 50% se trattasi di occupazioni temporanee di durata inferiore a 12 ore;
 - c. nella misura del 40% per le occupazioni temporanee di durata pari o superiore a 15 giorni;
 - d. nella misura del 50% in caso di occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente e la riscossione è disposta mediante convenzione;
 - e. nella misura del 10% in caso di occupazioni, permanenti o temporanee, eccedenti i 1.000 metri quadri;
 - f. nella misura dell'80% in caso di occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora essa sia effettuata per fini non lucrative;
 - g. nella misura dell'80% in caso di occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante; per tali occupazioni inoltre la superficie è calcolata in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% superiore ai 100 mq. fino a 1000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq;
 - h. nella misura del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - i. nella misura del 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi;
 - j. nella misura del 75% per le occupazioni del sottosuolo.
2. Nel caso di convenzione per il pagamento a tariffa ridotta del 50% di cui al punto d) del comma precedente, in caso di mancato pagamento e/o rispetto delle scadenze di pagamento stabilite nella convenzione medesima, la riduzione non trova più applicazione con conseguente richiesta di pagamento della tariffa intera ed applicazione delle sanzioni e interessi di Legge.
3. Sono esenti dal canone:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 co. 1 lett. c), di cui al D.P.R. n. 917/1986 Testo unico delle imposte sui redditi, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per

norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

- c. le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - d. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - e. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico/scarico delle merci;
 - f. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima
 - g. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - h. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - i. i passi carrabili in genere;
 - j. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - k. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola.
4. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni temporanee:
- a. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;
 - b. le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a un'ora;
 - c. le occupazioni effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente muovibili;
 - d. le occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde (potatura di alberi) con mezzi meccanici o altri mezzi operativi, di durata non superiore alle 8 (otto) ore.

Art. 17 – Domanda di rilascio della concessione o autorizzazione

1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico o diffusione dei messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare apposita domanda al Comune, fermo restando altre richieste o comunicazioni inviate ad altri uffici comunali.

2. La domanda, presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla Legge, va consegnata all'Ufficio protocollo generale del Comune e deve contenere le seguenti informazioni:
 - a. l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente, se trattasi di persona fisica o del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;
 - b. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c. l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire;
 - d. le modalità d'uso, tenendo conto che ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, quali ad es. l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili;
 - e. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - f. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
 - g. la relativa documentazione tecnica ovvero un disegno illustrativo qualora si tratti di occupazione di piccole dimensioni, dai quali possa emergere lo stato di fatto, la dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro;
3. L'Ufficio competente ha la facoltà di richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini della domanda.
4. Il soggetto richiedente è tenuto altresì, a sua cura e sotto propria responsabilità, ad ottenere eventuali altre autorizzazioni da parte di altri Uffici comunali qualora la tipologia dell'occupazione e la norma le rendano necessarie.
5. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione. Tuttavia, l'obbligo di presentazione della domanda si considera assolto, per le sole occupazioni temporanee, anche con il versamento del Canone corrispondente, salvo l'obbligo di ripristino qualora l'occupazione contrasti con le disposizioni di cui al presente Regolamento.
6. Ai fini della conclusione del procedimento, si considera la data di ricevimento della domanda in caso di trasmissione tramite servizio postale, e quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
7. Qualora siano state presentate più domande per lo stesso spazio, la concessione o autorizzazione è accordata considerando la domanda pervenuta prioritariamente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.
8. Sono tenuti alla presentazione di domanda di occupazione anche i proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche che intendano esporre la propria merce al di fuori dei loro esercizi commerciali. La concessione o autorizzazione è accordata nei loro confronti con preferenza sugli altri richiedenti.

Art. 18 – Provvedimento di concessione e/o autorizzazione

1. Il Funzionario responsabile, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.
2. La concessione o autorizzazione dovrà prevedere di:
 - a. limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
 - b. non protrarre l'occupazione oltre la data stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c. custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'amministrazione;
 - d. curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e. evitare danni o intralci al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f. eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g. versare al termine stabilito il relativo Canone;
 - h. risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
 - i. disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con il Comune o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - j. osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
3. L'atto di concessione deve essere tenuto dal soggetto concessionario sempre a disposizione degli agenti Comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.
4. La concessione può essere rilasciata previa apposita deliberazione della Giunta Municipale, qualora la richiedano l'importanza e la durata dell'occupazione. Se la concessione comporta la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
5. Il Funzionario Responsabile dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro i tempi previsti nel regolamento comunale

adottato in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, comunque, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

6. Il settore comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione e/o autorizzazione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata.
7. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore a un'ora e con riferimento a determinate località, si potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.
8. Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentita sempre la commissione edilizia o la vigilanza municipale, per la relativa competenza, saranno tenute in particolare contro le esigenze della circolazione e dell'estetica.
9. È rilasciata concessione o autorizzazione anche a coloro che sono esonerati dal pagamento del Canone di cui al presente regolamento e che sono tenuti alla sola presentazione di cuna comunicazione di occupazione.
10. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

Art. 19 – Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il provvedimento autorizzativo o concessorio di cui all'articolo precedente, che viene rilasciato a sanatoria.
2. L'interessato è tenuto a dare immediata comunicazione all'Ufficio competente circa l'inizio dell'occupazione urgente, provvedendo, anche ad occupazione iniziata, a presentare la domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione, ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento.
3. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui al presente regolamento.
4. Per quanto concerne la misura da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 20 – Rinnovo e rinuncia della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o l'autorizzazione possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione prevista nei precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta per le occupazioni temporanee almeno 10 giorni prima della scadenza e deve contenere gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del Canone, se dovuto.
4. Il concessionario ha la facoltà di rinunciare alla concessione o autorizzazione, prima della scadenza naturale, qualora fosse dovuta a causa di forza maggiore, presentando tempestivamente al Comune disdetta scritta. La rinuncia dà luogo alla restituzione del Canone già versato e non più dovuto. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Art. 21 – Revoca delle concessioni o autorizzazioni

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'amministrazione comunale ha facoltà di revocare la concessione stessa.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione del Canone pagato in anticipo, senza alcuna corresponsione di interessi o quant' altro.
4. La revoca è disposta dallo stesso funzionario che ha emesso l'atto originario revocato, con apposito provvedimento ed è notificato nei modi e nei termini previsti dalla legge vigente.
5. Nel provvedimento di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale tali lavori saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

Art. 22 – Decadenza delle concessioni

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza nei seguenti casi:
 - a. allorché non si sia avvalso, nei sei mesi della definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - b. per mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazioni permanenti, nei 5 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - c. qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.

3. Per la decadenza sarà eseguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo.

Art. 23 – Sospensione delle concessioni

1. Oltre a quello previsto in caso di revoca della concessione di cui all'art. 21 del presente Regolamento, è facoltà del Comune, in occasioni straordinarie, per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, sospendendo temporaneamente l'occupazione.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente regolamento.

Art. 24 – Subentro nella concessione

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. È ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, purché sia indicato dal concessionario.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 30 giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
4. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
5. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

6. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

Art. 25 – Obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
2. Il concessionario ha altresì l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 26 – Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Qualora per lo svolgimento dell'occupazione si renda necessario lo svolgimento di lavori, durante la loro esecuzione il concessionario, oltre le norme tecniche e le pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali
 - a. non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari o intralci alla circolazione di persone e veicoli;
 - b. evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c. evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d. evitare l'uso di mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di soggetti terzi;
 - e. collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiale sui suoli pubblici o privati adiacenti e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene dunque a ricadere interamente sul concessionario.
2. Il concessionario è altresì tenuto ad osservare ogni altra disposizione particolare che sia stata imposta nell'atto di concessione.
3. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
4. È vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto

in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 27 – Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Funzionario potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.
2. In caso di garanzia prestata a mezzo di polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, la durata della garanzia prestata dovrà essere estesa a tutto il periodo relativo alla concessione e/o autorizzazione della occupazione.
3. Lo svincolo del deposito sarà comunque subordinato al nullaosta dell'Ufficio che ha disposto il rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

Art. 28 – Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione.
2. Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinata dal Regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo Codice della strada di cui al comma 1.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice Stradale, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il traffico pedonale.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico ambientale individuate ai sensi del Codice della Strada, con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice medesimo, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
5. All'interno delle piazze o parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli accorgimenti prescritti in concessione e/o autorizzazione.

6. I titolari di autorizzazioni per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo.

CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI

Art. 29 – Soggetto passivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il Canone è dovuto dal titolare della concessione per la diffusione di messaggi pubblicitari o da coloro che, in mancanza di detta concessione, diffondono messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. È solidalmente obbligato al versamento anche il soggetto pubblicizzato ossia colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto del messaggio pubblicitario.

Art. 30 – Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Ai fini della determinazione del Canone, si considera la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dalla tipologia e dal numero dei messaggi che saranno diffusi.
2. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, il Canone è dovuto sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, sia al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Colui che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio è in ogni caso obbligato in solido con il soggetto destinatario della concessione.
3. Il Canone non è dovuto qualora le superfici contenenti il messaggio pubblicitario siano inferiori a 300 cm quadrati.

Art. 31 – Riduzioni ed esenzioni

1. Il Canone è ridotto nella misura del 50% in caso di:
 - a. pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
 - c. pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d. pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili per conto dell'impresa;

- e. pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti di durata superiore a 30 giorni;
2. La riduzione di cui al primo comma si applica altresì alle pubblicità realizzate dai soggetti sopra indicati che comprendono anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, salvo che tali indicazioni siano volte a promuovere la domanda e la diffusione dei beni e dei servizi offerti del soggetto indicato.
 3. Si applica altresì la riduzione ad un decimo del Canone previsto qualora le fattispecie pubblicitarie di cui alla lett. d) abbiano durata non superiore a 3 mesi.
 4. Sono esenti dal canone:
 - a. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - e. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - f. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - g. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - h. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90 co. 1 della L. n. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- i. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Art. 32 – Maggiorazioni

1. Al Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, si applicano altresì le seguenti maggiorazioni:
 - a. in caso di pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe e stendardi ovvero se effettuata per proprio conto altrui all'interno di veicoli in genere di uso pubblico o privato:
 - i. del 50% qualora abbiano superficie compresa tra i 5,5 mq e gli 8,5 mq;
 - ii. del 100% se la superficie supera gli 8,5 mq;
 - b. nella misura del 100% della tariffa base in caso di pubblicità effettuata mediante gli strumenti di cui alla lettera precedente ma in forma luminosa;
 - c. alle fattispecie di cui alla lettera precedente si applica altresì la maggiorazione, calcolata sulla tariffa base:
 - i. del 50% se di su superficie compresa tra i 5,5 mq e gli 8,5 mq;
 - ii. del 100% qualora abbiano superficie superiore a 8,5 mq;
 - d. nella misura del 100% in caso di pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli con rimorchio di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per conto suo.
2. Le maggiorazioni di cui al presente Regolamento sono cumulabili tra loro.

Art. 33 – Disciplina generale — Limiti e divieti

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalla legge, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. Il presente Regolamento fa inoltre specifico riferimento alle norme che disciplinano il Codice della Strada. Tutte le limitazioni ed i divieti imposti dalla suddetta normativa si intendono qui integralmente recepiti.
3. È vietata l'installazione di striscioni pubblicitari e cartelli stradali, ad eccezione di quelli relativi alla pubblicità di manifestazioni patrocinate dal Comune.
4. Le installazioni di insegne pubblicitarie in posizione staccata dagli edifici e/o dai manufatti edilizi accessori e pertinenziali degli edifici stessi, nei quali si svolgono le attività da segnalare e vietata. Deroghe a tale divieto potranno essere concesse solo in casi eccezionali e su parere conforme estetico-ambientale della Commissione Edilizia.

5. È vietata ogni insegna pubblicitaria che sia perpendicolare all'asse della strada con eccezione di quelle indicanti servizi pubblici (distributori, farmacie, valori bollati, ecc.) salvo, in casi particolari, su conforme parere della Commissione Edilizia.
6. Sono vietate le insegne pubblicitarie di tipo luminoso oltre il piano terra degli edifici o, in casi particolari su conforme parere della Commissione Edilizia, oltre il piano prima degli stessi, determinando così con la definizione di cui sopra, il campo esclusivo di applicazione ed installazione dei suddetti manufatti.
7. Le autorizzazioni delle insegne luminose da installare nella zona definita urbanisticamente come zona "A" di interesse storico, o come previsto nell'ambito del piano urbano dei parcheggi quale zona di particolare interesse urbanistico o come perimetrato ad hoc sono vietate. Deroghe a tale divieto potranno essere concesse solo in casi eccezionali e su parere conforme estetico-ambientale della Commissione Edilizia.
8. L'installazione di mezzi pubblicitari su edifici, manufatti e sul patrimonio in generale di proprietà comunale è vietata. Deroghe a tale divieto possono essere concesse dalla Giunta Comunale solo in casi eccezionali previo parere estetico-ambientale della Commissione Edilizia.
9. È vietato effettuare la pubblicità sonora in prossimità di ospedali, case di cura o residenze sanitarie assistite, edifici scolastici e biblioteca. Detta forma pubblicitaria potrà essere effettuata a distanza non inferiore a 500 metri delle suddette strutture e, comunque, non oltre le ore 21,30.
10. È vietata la pubblicità effettuata attraverso il lancio di volantini ed altri oggetti da velivoli o veicoli in movimento per tutto il territorio comunale.
11. È fatto divieto rimuovere o danneggiare gli impianti pubblicitari.

Art. 34 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento si suddividono in:
 - a. pubblicità ordinaria;
 - b. pubblicità effettuata con veicoli;
 - c. pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d. pubblicità varia.

Art. 35 – Piano generale degli impianti autorizzabili

1. La pubblicità esterna è effettuata nel territorio del Comune di Arcore in conformità al Piano generale degli impianti pubblicitari autorizzabili approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.93 del 20/12/2001, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 08/03/2007.
2. Il Piano generale degli impianti pubblicitari determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna nonché le relative caratteristiche tecniche.
3. Gli impianti previsti nel Piano generale sono:

- a. stendardi mono o bifacciali;
 - b. tabelle.
4. Il Piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il termine stabilito per l'approvazione delle tariffe per il Canone patrimoniale di cui al presente Regolamento, qualora intervengano variazioni nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica. Gli effetti degli adeguamenti e delle modifiche hanno decorrenza immediata.

Art. 36 – Criteri generali per la modifica del Piano degli impianti

1. I criteri a cui si farà riferimento per la modifica del Piano generale di cui all'articolo precedente, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità, sono i seguenti:
 - a. gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio, al fine principale di salvaguardia dello stesso;
 - b. il Piano dovrà tenere conto e, quindi rispettare l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c. il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - d. la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e al Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. n. 495/1992).

Art. 37 – Modalità per la richiesta dell'autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari

1. Il presente regolamento prevede una armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle disposizioni del Codice della Strada.
2. Si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e al suo regolamento di esecuzione e di attuazione per l'individuazione del procedimento amministrativo volto ad ottenere l'autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario da collocare fuori dal centro abitato, fermo restando quanto sancito in materia di divieti dal precedente art. 32.
3. È comunque escluso che qualsiasi forma di pubblicità possa riguardare attività extraterritoriali, ovvero attività commerciali, direzionali, ecc. che non siano insediate nel territorio comunale.
4. Se il mezzo pubblicitario viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada, la domanda indirizzata all'Ufficio Tecnico, deve contenere:
 - a. le generalità del richiedente, ivi compreso l'indicazione del codice fiscale, la residenza anagrafica o del domicilio ovvero la P.IVA e la sede legale se trattasi di società o enti collettivi;

- b. la tipologia del mezzo pubblicitario, la dettagliata descrizione dell'opera, compreso il testo del messaggio pubblicitario e il disegno, in duplice copia, riportante le esatte misure del mezzo stesso, nonché le caratteristiche tecniche;
- c. l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo stesso viene installato;
- d. la dimensione dell'area su cui si intende installare il mezzo pubblicitario inclusa una documentazione fotografica e l'assenso del proprietario ove la stessa o il manufatto non siano di proprietà del richiedente;
- e. il periodo per cui viene chiesta l'autorizzazione;
- f. la dichiarazione di conoscere e rispettare le condizioni previste dal presente Regolamento e dalle norme che esso esplicitamente rinvia;
- g. l'impegno a fornire tutti i documenti, i dati e qualsiasi elemento integrativo che si dovesse richiedere nel corso dell'istruttoria per ottenere l'autorizzazione all'installazione;
- h. l'impegno a sostenere le spese che si rendessero necessarie derivanti da sopralluogo e indagini tecniche, nonché ogni altra spesa inerente all'installazione del mezzo pubblicitario ivi compresa l'eventuale spesa di rimozione;
- i. la relazione tecnica riguardante l'eccezionalità per le istanze di cui all'art. 32, commi 4 - 8.

Art. 38 – Individuazione del termine, del responsabile del procedimento e modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari

1. Il rilascio dell'autorizzazione deve essere effettuato entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento.
2. Il termine di cui al comma precedente è sospeso sino a che l'interessato non produca i documenti integrativi richiesti e non provveda a formulare i chiarimenti, resi necessari e richiesti dal responsabile del procedimento.
3. L'esame della domanda per ottenere l'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari è effettuato dall'Ufficio Tecnico su parere dell'Ufficio di Polizia Municipale, quando interessa strade o veicoli, ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada.
4. Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Funzionario dell'Area Tecnica, salva esplicita delega conferita, che procede anche al rilascio delle autorizzazioni.
5. Le autorizzazioni si intendono:
 - a. a tempo indeterminato (salva specifica richiesta);
 - b. nel rispetto delle normative di riferimento, in particolare dal D.Lgs. n.285/92 vigente;
 - c. con l'obbligo del titolare dell'autorizzazione di assumere ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi;
 - d. con la facoltà dell'Amministrazione comunale di prescrivere ulteriori oneri e condizioni.

6. Per i casi previsti nell'art. 32, commi 4 - 8, l'autorizzazione è subordinata al preventivo parere della Commissione Edilizia.
7. Il provvedimento di diniego all'autorizzazione viene comunicato all'interessato e deve essere motivato.

Art. 39 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo:
 - a. di verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b. di effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c. di adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d. di provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune, per sopraggiunte necessità di ordine o di interesse pubblico.
2. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

CAPO III – DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 40 – Diritto delle pubbliche affissioni

1. Il Comune garantisce l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, purché prive di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
2. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni aventi finalità istituzionali e sociali deve essere particolarmente idonea ad assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'Ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
3. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di una attività economica sono quelli che hanno per scopo la promozione della domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

4. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune, o al concessionario, sono collocati dallo stesso negli spazi ad essi destinati, nei limiti della capienza degli stessi.
5. Per quanto non espressamente previsto dagli articoli successivi, si rinvia alle disposizioni di cui al Capo precedente in quanto compatibili.

Art. 41 – Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. Gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni sono previsti nel Piano generale degli impianti autorizzabili di cui all'art. 34 del presente Regolamento.
2. La superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni è pari a 588 mq ed è così ripartita:
 - a. il 34% è destinato alle affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica;
 - b. il 59% è destinato alle affissioni di natura commerciale;
 - c. il 7% è destinato alle affissioni effettuate da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio per l'effettuazione di affissioni dirette.
3. Fra gli impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale di cui alla precedente lett. a), ve ne sono 5, individuati nel Piano generale degli impianti, che, all'occorrenza, potranno essere utilizzati anche per l'affissione di manifesti per annunci mortuari.

Art. 42 – Spazio privati per le affissioni

1. Gli spazi di cui alla lett. c) dell'articolo precedente, destinati alle affissioni effettuate da soggetti privati, dovrà essere utilizzata esclusivamente per l'effettuazione di affissioni di necrologi.
2. Gli spazi oggetto del presente articolo saranno concessi in gestione previa presentazione di apposita domanda e verranno assegnati dalla Giunta Comunale che ne determina il Canone ed il relativo disciplinare. La concessione comporta la gestione diretta degli spazi con qualsiasi onere a carico del concessionario.

Art. 43 – Diritto sulle pubbliche affissioni e tariffe

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al Capo precedente relativo ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100, nella misura stabilita considerando i criteri di cui all'art. 30 del presente Regolamento, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
4. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

5. Le tariffe sono approvate con le medesime modalità ed entro i termini previsti all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 44 – Riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50%:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili.

Art. 45 – Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti delle autorità militari;
 - c. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d. i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e. i manifesti relativi ad adempimenti di Legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, provinciali ed amministrative;
 - f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge o da altri regolamenti;
 - g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del D.Lgs. no 267/2000.
3. Le pubblicazioni obbligatorie di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali previste dalla legge o da altri regolamenti di cui alla precedente lett. f) sono garantite altresì mediante la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune. Il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'Autorità competente.

Art. 46 – Maggiorazioni

1. Il diritto alle affissioni è maggiorato:
 - a. del 50% per le commissioni inferiori a 50 fogli;
 - b. del 50% per le affissioni di manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli;
 - c. del 100% per le affissioni di manifesti costituiti da più di 12 fogli;
 - d. del 100% qualora il committente richieda espressamente che le affissioni avvengano in determinati spazi da lui prescelti;
 - e. del 10%, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione in caso di:
 - i. affissioni urgenti per il medesimo giorno nel quale viene richiesta mediante consegna del materiale da affiggere;
 - ii. affissioni urgenti di natura commerciale da effettuarsi entro i 2 giorni successivi a quello nel quale vengono richieste;
 - iii. affissioni da effettuarsi nelle ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 del giorno successivo o nei giorni festivi.
2. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

Art. 47 – Versamenti

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio; per il recupero di somme, comunque dovute a tale titolo, e non corrisposte, si osservano le disposizioni normative vigenti, come le medesime modalità previste all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 48 – Autorizzazione all'affissione

1. Il servizio di pubbliche affissioni è svolto in privativa. Nessuno può provvedere ad affiggere direttamente se non in possesso dei relativi spazi per affissioni dirette regolarmente autorizzati. I manifesti dei necrologi e simili sono autorizzati solo se di superficie non superiore a cm 50 x 70.
2. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
3. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
4. La tenuta del registro di cui al comma precedente è di competenza del Funzionario responsabile del servizio. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente comunale,

Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni 6 giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.

5. Il registro cronologico è tenuto presso l'Ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 49 – Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. La consegna delle commissioni di affissione e dei relativi manifesti dovrà avvenire, anche per i manifesti urgenti da affiggere nella giornata, entro l'orario di apertura dell'ufficio affissioni.
2. Le pubbliche affissioni vengono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

TITOLO III – CANONE MERCATALE

Art. 50 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree comunali di cui all'art. 2 del presente regolamento, destinate allo svolgimento di mercati, anche mediante strutture attrezzate.

Art. 51 – Soggetto passivo

1. Il Canone mercatale è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questa, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 52 – Determinazione del Canone

1. Ai fini della determinazione del Canone mercatale si considerano:
 - a. la durata dell'occupazione, con specifico riguardo alle ore di occupazione giornaliera;
 - b. la tipologia della struttura utilizzata per lo svolgimento dell'attività di mercato da parte del soggetto passivo;
 - c. la superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - d. la zona del territorio in cui viene effettuata.
2. Ai fini della determinazione della zona di cui alla lett. d) del comma precedente si applicano i medesimi criteri previsti in ambito di determinazione del Canone per l'occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 53 – Tariffe del Canone mercatale

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e sono parametrare a seconda che l'occupazione si protragga per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori. Si considera altresì il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 841 e 842 L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Arcore rientra nella fascia dei Comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti.
2. Le tariffe standard di riferimento sono pari a € 0,70 per le occupazioni di durata giornaliera e ad € 40,00 per le occupazioni di durata annuale.
3. La tariffa standard di riferimento giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, è frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.

Art. 54 – Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. La concessione e la disciplina dei posteggi nei mercati all'aperto e nei mercati coperti, sono regolate dai rispettivi regolamenti speciali.
2. Le assegnazioni dei posteggi giornalieri in aree destinate al commercio su aree pubbliche sono coordinate dal settore comunale Polizia Amministrativa ed effettuate dal Comando Polizia Municipale, a mezzo di propri incaricati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
3. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione della loro attività, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.
4. È vietato ai titolari di detti posteggi manomettere in alcun modo il suolo occupato senza autorizzazione del Comune.
5. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 55 – Riduzioni, esenzioni e maggiorazioni

1. Il Canone mercatale è ridotto:
 - a. al 30% per le occupazioni con tende o simili che siano poste a copertura ma sporgenti di banchi di vendita di mercati o di aree già occupate, considerando la superficie in eccedenza;
 - b. del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - c. del 40% in caso di occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale;
 - d. nella misura del 50% in caso di occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente e la riscossione è disposta mediante convenzione;

La riduzione di cui alla lett. d) non viene applicata in caso di mancato pagamento e/o rispetto delle scadenze di pagamento stabilite nella convenzione medesima con conseguente richiesta di pagamento della tariffa intera ed applicazione delle sanzioni e interessi di Legge.

2. Il Canone non è dovuto per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti per soste fino a 60 minuti.

Art. 56 – Versamenti

1. Il Canone mercatale deve essere pagato esclusivamente mediante la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale, al momento del

rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o comunque prima che questa abbia inizio.

2. Per le occupazioni di posteggi giornalieri in aree destinate al commercio su aree pubbliche, di cui al precedente art. 44 co. 2, il versamento del Canone equivale a provvedimento di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
3. Per le occupazioni periodiche o permanenti, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
4. Per il primo anno di applicazione del Canone la scadenza è fissata al 30 Aprile.
5. Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 300,00, il contribuente può richiedere il pagamento in quattro rate aventi scadenza: 31 gennaio, 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre;
6. A seguito dell'autorizzazione alla rateizzazione, in caso di ritardato o mancato pagamento anche di una sola rata il contribuente decade dal pagamento rateale ed è tenuto al versamento in unica soluzione dell'intero importo dovuto;
7. Nel caso di convenzione richiesta dal contribuente per il pagamento a tariffa ridotta del 50%, per le occupazioni temporanee di suolo pubblico a carattere ricorrente o con durata inferiore a 30 giorni, in caso di mancato pagamento e/o rispetto delle scadenze di pagamento stabilite nella convenzione medesima la riduzione non trova applicazione con conseguente richiesta di pagamento della tariffa intera ed applicazione delle sanzioni e interessi di Legge.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 57 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento, a legislazione vigente, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021 in riferimento a tutte le occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari avvenute nel medesimo anno e negli anni successivi, salvo che un diverso quadro normativo sopravvenuto non disponga una decorrenza diversa del Canone.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in quanto compatibili.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.